



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

AREA 2 "TRASPARENZA, LEGALITÀ E CONTENZIOSO"

Il Dirigente dell'Area 2

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana;

VISTO la legge Regionale 6 Aprile 1996, n. 16 “Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L. R. 15/05/2000, n. 10 “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impegno e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P. Reg 5 Dicembre 2009, n. 12 “Regolamento di attuazione del titolo II della legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della regione”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 recante: “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”, e s.m.i.;

VISTO il D.P. n. 6 del 18/01/2013 “Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5/12/2009, n. 12” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli artt. 26 e 27 del Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO l'art. 68 della Legge regionale 19 Agosto 2014, n. 21 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale del 22 febbraio 2019, n. 1 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019, Legge di stabilità regionale”;

VISTA la Legge Regionale 22 febbraio 2019, n. 2 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno 2019 e Bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;

VISTA la Delibera di Giunta n. 75 del 26/02/2019, “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2019-2021. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 – 9.2 Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori”, che approva il Documento tecnico di accompagnamento, il Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori;

VISTO il D.P. Reg n. 697 del 16/02/2018, con il quale, al Dott. Mario Candore, è stato conferito l'incarico di

Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;

VISTO il D.D.G n. 672 del 11/06/2018, con il quale, al Dott. Fabio Donato, è stato conferito l'incarico di Dirigente responsabile dell'Area 2 "Trasparenza Legalità e Contenzioso";

VISTO il D.D.G. n. 818 del 27/6/2018, con il quale il dirigente Generale ha delegato il Dott. Fabio Donato alla gestione dei capitoli n. 155317 e 150516;

VISTI gli allegati titoli esecutivi:

1. sentenza del Tribunale di CL n. 607/2008, R.G. n. 1957/1989, del 24/4/2008 pubblicata il 18/12/2009,
2. sentenza della Corte d'Appello CL n. 218/2012, R.G. n. 234/2010, del 12/9/2012 pubblicata il 20/10/2012,
3. sentenza per l'ottemperanza del TAR Sicilia PA Sez. II R.P.C. n. 266/2018, R.R. n. 3404/2015, del 7/7/2017 pubblicata il 29/1/2018,

da cui risulta che l'Amministrazione regionale è stata condannata al:

a - pagamento della sorte capitale pari a € 9,32 oltre rivalutazione ed interessi al tasso legale dal 4/7/1989 fino alla data della sentenza (24/4/2008) e successivamente gli **interessi legali fino al soddisfo**, compensando tra le parti le spese di giudizio e **ponendo a carico del convenuto le spese di consulenze tecniche –CTU- liquidate come da decreti in atti (vedi oltre)** (sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 607/2008);

b - pagamento della sorte capitale pari a € 1.000,00 **già attualizzata** alla data della presente decisione, **per risarcimento danni subiti dal fondo del ricorrente per occupazione, sbancamento e modifica terreno attoreo.** Conferma nel resto l'impugnata sentenza. Compensa per $\frac{3}{4}$ (tre quarti) le spese del presente giudizio che liquida in totale in:

€ 1.600,00 di cui € 250,00 per spese, € 550,00 per diritti ed € 800,00 per onorario oltre iva e cpa, condannando l'Assessorato soccombente al pagamento del restante quarto, e quindi dei seguenti importi:

€ 400,00 di cui € 62,50 per spese, € 137,50 per diritti ed € 200,00 per onorario, oltre iva e cpa (sentenza della Corte d'Appello CL n. 218/2012);

c - confermando la suddetta sentenza di II grado, pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in ulteriori € 400,00 **oltre accessori come per legge** (sentenza TAR Sicilia PA Sez. II n. 266/2018);

VISTA la suddetta sentenza TAR che dispone il relativo commissariamento ad acta in caso d'inottemperanza del giudicato incaricando il Ragioniere Generale dello Stato di designare quale Commissario ad acta un dirigente di II fascia dello stesso Dipartimento,

CONSIDERATO che al fine di procedere alla liquidazione e pagamento di quanto giudizialmente dovuto occorre predisporre un apposito decreto da sottoporre al vaglio della competente Ragioneria,

VISTI i prospetti di calcolo giustificativi delle somme giudizialmente dovute predisposti dall'Area 2 anche a verifica di quello da ultimo presentato, con varie dichiarazioni, precisazioni e motivati chiarimenti dal legale attoreo avv. Alberto Marolda datato 2/11/2018, in cui lo stesso dichiara di non esser distrattario;

RITENUTO che la ritenuta d'acconto non va operata in quanto non vi è distrazione delle spese a favore del legale ed il pagamento dovrà effettuarsi direttamente alla parte (privata);

VISTA la dichiarazione del legale attoreo avv. Alberto Marolda acquisita con prot. n. 23367 del 12/6/2019 in cui lo stesso dichiara di esser in regime fiscale ordinario dal 2000 ed anche per l'anno 2019;

VISTA la quietanza di pagamento del contributo unificato versato per il giudizio di ottemperanza innanzi al TAR del 10/11/2015 e che comunque il rimborso dello stesso è sempre dovuto anche in assenza di una espressa

indicazione in sentenza (ex pluris Cass. ord. n. 18828/2015)

CONSIDERATO che il rimborso forfettario delle le spese generali pari al 15% è riconosciuto ex lege ex artt. 13 comma 10 legge 247/2012 e 2 comma 2 D.Min. Giustizia n. 55 del 10/03/2014 in GURI n. 77/2014 anche a prescindere da una espressa indicazione in sentenza (ex pluris Cass. Civ. sent. n. 17046/2015, Cass. sent. nn. 23053/2009 e 8512/2011);

RITENUTO non sia sempre necessario acquisire le parcelle proforma o similari prospetti dai legali e C.T.U. coinvolti, essendo i relativi importi già definiti giudizialmente nei suddetti titoli esecutivi (come in questo caso l'importo già anticipato dalla parte attorea per C.T.U.) e, concordando comunque i legali sugli stessi, da versare esclusivamente ai ricorrenti che sono soggetti diversi dai professionisti interessati;

OSSERVATO che nel caso di specie il suddetto importo già anticipato dalla parte attorea per C.T.U. e pari a € 5.637,59 è stato ritenuto congruo e pienamente documentato dal TAR come specificato nella relativa sentenza d'ottemperanza e che allo stesso ex art. 1282 c.c. vanno aggiunti come per legge gli interessi legali con decorrenza dalla data in cui il relativo credito acquista carattere di liquidità ed esigibilità (Cass. Civ. n. 10428/2002) e quindi in genere dalla data di pronuncia (pubblicazione) della correlata sentenza, una volta divenuta esecutiva (Cass. Civ. n. 8289/2011) ove non altrimenti disposto

RITENUTO che “il pagamento della somma corrispondente all'IVA eseguito dal soccombente rileva solo come costo del processo e viene effettuato non a titolo di rivalsa ma di condanna, per effetto della quale il soccombente si presenta, solo e sempre, quale obbligato a tenere indenne la controparte, al pari di ogni altro onere patrimoniale, dal costo del processo” (Circolare del 06/12/1994 n. 203 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. III), costi del processo che possono legittimamente emergere anche successivamente alla eventuale registrazione del presente decreto, purchè il loro ammontare non sia superiore a quello definito, sia complessivamente che per natura, genere, specie e categoria, dall'insieme dei suddetti titoli esecutivi;

RITENUTO che l'importo complessivo delle somme giudizialmente dovute non è quello nascente dal titolo esecutivo anteriore eventualmente ottemperantesi, ma quello che ricomprende oltre a questo quelli nascenti da tutti i titoli successivi, fino all'ultima sentenza notificata all'Amministrazione regionale e che quindi nella sua individualità e nel suo complesso il debito si perfeziona, nel caso di specie, in quello stesso anno;

CONSIDERATO che l'art. 73 comma 1 lettera a) del D.L.vo n. 23/6/2011 n. 118 prevede il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio delle Regioni nascenti, come nel caso di specie, da sentenze esecutive;

CONSIDERATO che sul capitolo **155317** “Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonché per l'assistenza legale ai dipendenti ed ai pubblici amministratori (spese obbligatorie) (parte ex capp. 10685 e 14239)” sussiste al momento sufficiente disponibilità economica per l'esercizio finanziario 2019 e che le somme dovute hanno tutte natura di **risarcimento danni** (quanto alla sorte capitale, come anche specificato nei suddetti titoli esecutivi) e di rimborso di “spese legali e giudiziarie nei contenziosi”, anch'esse ricadenti nelle “Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori” e possono quindi essere imputate allo stesso cap. 155317, rientrando la liquidazione delle stesse tra le competenze per quest'area giusta D.P.R.S. 14/6/2016 n. 12 (in S.O. GURS n. 28 del 1/7/2016): “...Liquidazione delle sentenze passate in giudicato, decreti ingiuntivi esecutivi, pignoramenti e atti transattivi e di conciliazione, nonché spese legali e giudiziarie nei contenziosi...”;

VALUTATO che occorre dare esecuzione alle suddette sentenze esecutive, facendo gravare sul cap. **155317** “Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonché per l'assistenza legale ai dipendenti ed ai pubblici amministratori (spese obbligatorie) (parte ex capp. 10685 e 14239)” sia le somme per **sorte capitale ed**

accessori che quelle per le correlate **spese legali e giudiziali ed accessori** attraverso l'**emissione di speciali ordinativi di pagamento in conto sospeso**;

VISTA la scheda della partita debitoria trasmessa al Dipartimento del Bilancio e Tesoro per il tramite della Ragioneria Centrale dell'Assessorato Reg.le dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con la nota prot. n. **23715** del **19/6/2019**;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento, a mezzo di **emissione di speciali ordinativi di pagamento in conto sospeso** delle somme giudizialmente dovute, a favore dei creditori:

-Sig. BRUNO Luciano, nato a Palermo il 29/11/1940, cod. fisc.: BRNLCN40S29G273F e residente in [REDACTED],

ed esattamente della complessiva somma di **€ 8.633,61** (ottomilaseicentotrentatre/61) così come definita nei termini e con le modalità previste dai suddetti titoli esecutivi e come di seguito ripartita (vedi prospetti allegati):

				perceptor:
sorte capitale	€ 1.000,00	vedi relativo prospetto come da titoli esecutivi, al		BRUNO Luciano
interessi su sorte capitale	€ 54,47	vedi relativo prospetto come da titoli esecutivi, al	24/05/2019 dal 20/10/2012 data di deposito e pubblicazione sentenza di II° n. 218/2012	BRUNO Luciano
spese legali con cpa ed iva etc come disposto in titoli esecutivi	€ 1.376,10	vedi relativi prospetti Area 2 e avv. MAROLDA come da titoli esecutivi		BRUNO Luciano
spese CTU con cassa ed iva etc come disposto in titoli esecutivi	€ 5.637,59	come da sentenza di I grado, TAR e prospetto avv. Marolda del 2/11/18		BRUNO Luciano
interessi su spese CTU	€ 565,45	vedi relativi prospetti Area 2 e avv. MAROLDA come da titoli esecutivi	24/05/2019 dal 18/12/09 data di deposito pubblicazione sentenza I° n. 607/2008	BRUNO Luciano
totale	€ 8.633,61	come da sentenza TAR senza interessi di mora ivi disposti		BRUNO Luciano
importo interessi di mora pari a quelli legali per 60 giorni	€ 0,00			
totale complessivo	€ 8.633,61	come da sentenza TAR con interessi di mora ivi disposti		BRUNO Luciano

da imputare sul Capitolo di spesa **155317** – Codice SIOPE U.1.10.05.01.001 – dell’Esercizio Finanziario 2019 e da versare rispettivamente, a favore dei creditori, di seguito e già infra indicati, nelle misure di seguito specificate, sui rispettivi conti correnti, come a fianco di ciascuno appresso indicato:

- € **8.633,61** (ottomilaseicentotrentatre/61): in favore del **Sig. BRUNO Luciano**, come sopra individuato, sul conto corrente intrattenuto presso [redacted] con codice IBAN [redacted];

Tutto ciò premesso e considerato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sulla Contabilità Generale dello Stato

DECRETA

Art. 1 - In conformità alle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, ed a quanto stabilito dal combinato disposto dei seguenti titoli esecutivi:

1. sentenza del Tribunale di CL n. 607/2008, R.G. n. 1957/1989, del 24/4/2008 pubblicata il 18/12/2009,
2. sentenza della Corte d’Appello CL n. 218/2012, R.G. n. 234/2010, del 12/9/2012 pubblicata il 20/10/2012,
3. sentenza per l’ottemperanza del TAR Sicilia PA Sez. II R.P.C. n. 266/2018, R.R. n. 3404/2015, del 7/7/2017 pubblicata il 29/1/2018,

di provvedere alla liquidazione ed al pagamento, mediante emissione di speciali ordinativi di pagamento in conto sospeso, della complessiva somma di € **8.633,61** (ottomilaseicentotrentatre/61) così come definita nei termini e con le modalità previste dai suddetti titoli esecutivi e come di seguito ripartita (vedi prospetti allegati), a favore dei creditori, non esercenti attività imprenditoriali e/o di commercio:

-**Sig. BRUNO Luciano**, pensionato, nato a Palermo il 29/11/1940, cod. fisc.: BRNLCN40S29G273F e residente in [redacted],

come dal seguente prospetto complessivo:

				percettori:
sorte capitale	€ 1.000,00	vedi relativo prospetto come da titoli esecutivi, al		BRUNO Luciano
interessi su sorte capitale	€ 54,47	vedi relativo prospetto come da titoli esecutivi, al	24/05/2019 dal 20/10/2012 data di deposito e pubblicazione sentenza di II° n. 218/2012	BRUNO Luciano
spese legali con cpa ed iva etc come disposto in titoli esecutivi	€ 1.376,10	vedi relativi prospetti Area 2 e avv. MAROLDA come da titoli esecutivi		BRUNO Luciano

spese CTU con cassa ed iva etc come disposto in titoli esecutivi	€ 5.637,59	come da sentenza di I grado, TAR e prospetto avv. Marolda del 2/11/18		BRUNO Luciano
interessi su spese CTU	€ 565,45	vedi relativi prospetti Area 2 e avv. MAROLDA come da titoli esecutivi	24/05/2019 dal 18/12/09 data di deposito pubblicazione sentenza 1° n. 607/2008	BRUNO Luciano
totale	€ 8.633,61	come da sentenza TAR senza interessi di mora ivi disposti		BRUNO Luciano
importo interessi di mora pari a quelli legali per 60 giorni	€ 0,00			
totale complessivo	€ 8.633,61	come da sentenza TAR con interessi di mora ivi disposti		BRUNO Luciano

da imputare sul Capitolo di spesa 155317 – Codice SIOPE U.1.10.05.01.001 – dell’Esercizio Finanziario 2019.

Art. 2 – E’ autorizzato il conseguente pagamento, mediante *l’emissione di speciali ordinativi di pagamento in conto sospeso*, delle seguenti somme, da versare rispettivamente, a favore dei creditori di seguito e già infra indicati, nelle misure di seguito specificate, sui rispettivi conti correnti, come a fianco di ciascuno appresso indicato:

- € 8.633,61 (ottomilaseicentotrentatré/61): in favore del **Sig. BRUNO Luciano**, come sopra individuato, sul conto corrente intrattenuto presso [REDACTED] con codice IBAN [REDACTED];

da imputare sul Capitolo di spesa 155317 – Codice SIOPE U.1.10.05.01.001 – dell’Esercizio Finanziario 2019.

Art. 3 – L’obbligazione giuridica del presente decreto scade nell’anno corrente.

Il presente decreto è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on-line, ai sensi dell’art. 68 della L.R. n. 21/2014 e s.mi. .

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato della Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea per gli adempimenti di competenza.

Palermo, 20/6/2019

IL DIRIGENTE DELL’AREA 2
f.to (Fabio DONATO)

Firma autografata sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.L.vo n. 39/1993